

CORSO DI DOTTORATO IN FISICA ASTROPARTICELLARE

REGOLAMENTO DIDATTICO

Art. 1 – Definizioni

Nel seguito per “Dottorato” si intende il corso di “Philosophiae Doctor” in Fisica Astroparticellare. Sono organi del corso il Collegio dei Docenti e il Coordinatore.

Art. 2 - Collegio dei Docenti

1. Il collegio dei docenti è composto dai professori e ricercatori che svolgono attività didattica nel Corso di Ph.D.. Almeno la metà dei componenti il Collegio deve essere composta da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia. Per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca o, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del Collegio, da esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato. È richiesta una partecipazione attiva alle attività del Dottorato, che si può esplicare nella supervisione di studenti del Dottorato, nell’insegnamento di un corso o nell’organizzazione pratica del Dottorato. Il numero minimo di componenti del Collegio è pari a 6, più del 50% dei quali afferenti al personale docente della Scuola.
2. Il Coordinatore del Dottorato è nominato dal Senato Accademico su proposta del Collegio dei Docenti, ed ha la responsabilità della gestione, della organizzazione e del coordinamento dell’attività didattica e di avviamento alla ricerca svolta nel Corso.
3. La composizione del Collegio dei Docenti è proposta dal Consiglio di Area presso cui è istituito il Corso e approvata dal Senato Accademico prima dello inizio di ogni anno accademico.
4. Il presente regolamento e le sue eventuali modifiche sono approvati dal Collegio dei Docenti.

Art. 3 - Ammissione ai corsi

1. L'ammissione al Dottorato avviene in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dal regolamento didattico dei Corsi di PhD della Scuola. Le prove d'esame sono volte ad accertare e valutare l'attitudine del candidato alla ricerca e la conoscenza della lingua inglese da parte dei candidati.
2. La Commissione dell'esame di ammissione stabilisce i punteggi da attribuire ai titoli, alla prova scritta e alla prova orale, prima dello svolgimento dello stesso in accordo con il regolamento didattico della Scuola.
3. Al termine delle prove d'esame la Commissione compila la graduatoria di merito dei candidati idonei. Il Collegio dei Docenti, approvati gli atti della Commissione, propone al Senato la suddetta graduatoria per l'approvazione.
4. Le modalità di ammissione tramite Preselezione saranno determinate dal Collegio dei Docenti.

Art. 4 - Obblighi di studio

1. Entro la fine dell'anno solare di ammissione, il Collegio dei Docenti assegna un tutor a ciascun allievo, che lo seguirà durante il primo anno, e verificherà l'adeguatezza degli esami che ciascun allievo del primo anno è tenuto a superare.
2. L'ammissione al secondo anno è condizionata al superamento, entro il primo anno di corso, degli esami relativi ad un numero minimo di corsi, come stabilito dal Collegio dei Docenti. Il Collegio dei Docenti può autorizzare un allievo a sostenere esami relativi a corsi esterni al corso di Dottorato in Fisica Astroparticellare.
3. Il presente Regolamento Didattico è corredato da una serie di Norme Attuative che ne concretizzano la realizzazione, con particolare riferimento agli obblighi di studio degli studenti e alle condizioni per il passaggio di anno. Talinorme sono approvate dal Collegio dei Docenti e sono disponibili sul sito web <https://www.sissa.it/app/phdsection/phd.php>
4. Le commissioni di ciascun esame sono formate da almeno due membri, comprendenti il titolare del corso. L'esame si intende superato se il punteggio riportato è maggiore o uguale a 24 punti su 30. La media dei voti riportati deve inoltre essere maggiore o uguale a 27 punti su 30.
5. I candidati ammessi in preselezione devono anche superare un esame di qualificazione entro il primo anno di corso. La commissione è formata da almeno tre docenti di cui almeno uno esterno alla Scuola.

6. Entro la fine del primo anno di studi e dopo il superamento degli esami richiesti, ogni allievo concorda una linea di ricerca per la tesi di PhD con uno dei supervisori disponibili.
7. Entro il mese di giugno del secondo e terzo anno di corso il Collegio dei Docenti, dopo una relazione del supervisore e una presentazione dell'attività svolta, decide l'ammissione dello studente al terzo e quarto anno di studi (ammissione al quarto anno solo per gli studenti che lo richiedono). In caso di giudizio negativo, allo studente viene data la possibilità di sostenere l'esame di Magister entro la fine del secondo anno di studi. Per conseguire questo titolo lo studente presenta una tesi scritta.
8. Gli allievi interessati ad un'eventuale iscrizione ad un quarto anno, sono tenuti a presentare una motivata richiesta scritta, firmata anche dal supervisore, al Collegio dei Docenti entro 6 mesi dal termine del terzo anno (i.e., alla fine del mese di marzo del secondo anno di corso).

Art. 5. Esame di Philosophiae Doctor

1. Il Collegio dei Docenti, sentito il parere del supervisore, individua almeno due referee esterni alla Scuola per ciascun candidato.
2. Il Collegio dei Docenti stabilisce la data della discussione della tesi e individua la commissione per ciascun candidato. La tesi deve essere consegnata alla Segreteria Didattica almeno un mese prima della data della discussione. La tesi viene inviata ai membri della commissione d'esame almeno 20 giorni prima della discussione finale.